



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 03/11/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**SGOTTO CATERINA**, Presidente

**GIOIA GIOVANNA**, Relatore

**GAROFALO GIOVANNI**, Giudice

in data 03/11/2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 73/2022 depositato il 24/01/2022

**proposto da**

[REDACTED]

**Difeso da**

[REDACTED]

**Rappresentato da**

[REDACTED]

**ed elettivamente domiciliato presso**

[REDACTED]

**contro**

Ag. entrate - Riscossione - Catanzaro

**elettivamente domiciliato presso** protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [REDACTED] IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [REDACTED] IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [REDACTED] IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. [REDACTED] IRAP 2011

a seguito di discussione in pubblica udienza

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** Si dà atto che il difensore di parte ricorrente si riporta al ricorso, lo illustra ed insiste per il suo integrale accoglimento e chiede la cessazione della materia del contendere.

**Resistente/Appellato:** nessuno è comparso

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24.01.2022 la [redacted] srl (p. iva [redacted]) con sede a Catanzaro al [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig.ra [redacted] proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. [redacted] comunicata via pec il 14.1.2022, emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione Agente della Riscossione per la provincia di Catanzaro, con cui veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 377.911,43, limitatamente al carico di natura tributaria portato dalle seguenti cartelle di pagamento:

1. [redacted] di € 22.625,49, asseritamente notificata il 02/07/2014 (IRPEFIRAP 2009 e 2010);
2. [redacted] di € 120.922,07, asseritamente notificata il 19/06/2014 (IVA 2010);
3. [redacted] di € 9.901,35, asseritamente notificata il 03/08/2015 (IRAP 2011);
4. [redacted] di € 15.336,02, asseritamente notificata il 07/10/2015 (IRAP 2011);
5. [redacted] di € 12.222,06, asseritamente notificata il 13/01/2016 (IRPEF 2012);
6. [redacted] di € 183,75, asseritamente notificata il 21/08/2017 (Diritto annuale Camera Commercio 2015);
7. [redacted] di € 4.736,85, asseritamente notificata il 11/09/2017 (IRAP 2012);
8. [redacted] di € 19.095,86, asseritamente notificata il 04/12/2017 (IRPEF 2014);
9. [redacted] di € 320,22, asseritamente notificata il 16/01/2018 (Imposta Registro 2014);
10. [redacted] di € 120.511,67, asseritamente notificata il 25/02/2020 (IRESIVA 2015);

perchè mai ritualmente notificate e/o portate a legale conoscenza, stante la nullità delle asserite notifiche, nonché per intervenuta decadenza e prescrizione dell'asserito debito intimato, chiedendone l'annullamento.

Deduceva l'illegittimità della cartella per l'inesistenza e nullità della notifica avvenuta via pec e per mancata notifica dell'avviso di accertamento.

Concludeva per l'annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando nel merito il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 03.11.2022.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Orbene, la prima doglianza sollevata da parte ricorrente, attinente all'asserita inesistenza della notifica della cartella di pagamento, deve essere accolta.

Ed invero, dagli atti risulta che la predetta Intimazione di pagamento è stata inviata da un indirizzo PEC: [notifica.acc.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:notifica.acc.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it) non inserito nei Pubblici Registri normativamente previsti, idonei per le notifiche, e cioè i registri : REGINDE, INIPEC, IPA e PP.AA e quindi, certamente, non riconducibile ad ADER quale mittente ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 DPR n. 600/1973 e 1 DPR 68/2005.

La notificazione della cartella e/o altro atto esattoriale può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Difatti, come già evidenziato più volte precedentemente, in base alle disposizioni contenute nell'art. 26 c° 5 DPR 602/1973 e nell' art. 60 DPR 600/1973 ( il quale, a sua volta, rinvia alla norme sulle notificazioni nel processo civile ai sensi dell'art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53), la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata dall'indirizzo/all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ( Cassazione Civile sentenza n. 3093 del 10-02-2020; Cassazione Civile ordinanza n. 17346 del 27-06-2019).

Alla stregua di quanto sopra esposto il motivo di ricorso esaminato deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, stante la peculiarità della vicenda sono compensate.

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Catanzaro, 03.11.2022

Il Giudice relatore

Il Presidente

Dott.ssa Giovanna GIOIA

Dott.ssa Caterina Sgotto